

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2781 del 01/06/2021
Oggetto	Rif. SUAP 262/2019. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CANTINE BERGAMASCHI srl per insediamento di Busseto. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2885 del 01/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con PEC prot. n. 15843 del 10.12.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 190336 del 11.12.2019), presentata dalla ditta CANTINE BERGAMASCHI srl, nella persona del Sig. Luca Bergamaschi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, via Samboseto n. 100, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),**
- che con invio del SUAP del Comune di Busseto prot. n. 500 del 14.01.2020 (acquisito da Arpae al prot. n. PG 5892 del 15.01.2020) e prot. n. 1184 del 30.01.2020 (acquisito da Arpae al prot. n. PG 14910 del 30.01.2020) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 196215 del 20.12.2019 e nota prot. n. PG 12983 del 28.01.2020;

VISTI:

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 8003 del 12.12.2019 (prot. Arpae n. PG 191491 del 13.12.2019), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- le richieste di pareri di Arpae – SAC di Parma inviate con nota prot. n. PG 19069 del 06.02.2020, nota prot. n. PG 19072 del 06.02.2020 e nota prot. n. PG 55076 del 15.04.2020;
- la nota inviata dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 2111 del 19.03.2020 (prot. Arpae n. PG 43323 del 19/03/2020), con cui si dichiara che *"...con la presente si conferma il parere favorevole allo scarico e al rilascio del provvedimento AUA...già espresso con lettera ns. prot. n. 8003 del 12.12.2019...";*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- richiesta di integrazioni inviata da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PG 58938 del 22.04.2020;
- il parere favorevole in merito alla classificazione di *“Industria Insalubre di 2° classe di cui ai sensi dell’art. 216 del TULLSS, visto il punto 3 parte seconda lettera c) dell’elenco approvato con DM 5/09/1994”* espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 4090 del 16.04.2020 (prot. Arpae n. PG 56057 del 16.04.2020), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 7267 del 10.07.2020 (prot. Arpae n. PG 99778 del 10.07.2020);
- quanto pervenuto a seguito di richiesta di pareri definitivi inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 108640 del 28.07.2020 e nota prot. n. PG 108642 del 28.07.2020, ovvero:
 - il parere favorevole, espresso da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con prot. n. 45447 del 30/07/2020 (prot. Arpae n. PG 110146 del 30.07.2020), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
 - la nota inviata dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 5515 del 04.08.2020 (prot. Arpae n. PG 113052 del 05/08/2020), con cui si dichiara che *“...con la presente si conferma il parere favorevole allo scarico e al rilascio del provvedimento AUA...già espresso con lettera ns. prot. n. 8003 del 12.12.2019...”;*
 - relazione tecnica favorevole redatta per quanto di competenza da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. n. PG 120832 del 21.08.2020, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
 - parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 8108 del 20.11.2020 (prot. Arpae n. PG 168629 del 20.11.2020), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
 - parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 814 del 21.01.2021 (prot. Arpae n. PG 9408 del 21.01.2021) (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 21/08/2020 prot. n. PG 120832), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- i chiarimenti pervenuti dalla Ditta per il tramite del SUAP (nota prot. n. 2464 del 03.03.2021, prot. Arpae n. PG 33568 del 03.03.2021);

- la conseguente richiesta di parere definitivo inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 38511 del 11.03.2011;
- il parere definitivo favorevole, espresso da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con prot. n. 21079 del 24.03.2021 (prot. Arpae n. PG 46745 del 25.03.2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

la Ditta ha dichiarato nel corso della domanda AUA sopra richiamata che “...rientra al punto kk-bis) – Parte I dell’Allegato IV – Parte V del D.Lgs. 152/2016 in quanto lo stabilimento trasforma 80 ton di uva all’anno e non produce né aceto né altre bevande fermentate. Rientrando quindi ampiamente al di sotto delle 600 ton di cui al suddetto punto, si configura una emissione in atmosfera scarsamente rilevante...”;

RILEVATO per la matrice scarichi idrici:

- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- l’art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento agli scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche;
- il punto 4.1.4 della Delibera di G.R. n. 1053/2003;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i

titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CANTINE BERGAMASCHI srl, nella persona del Sig. Luca Bergamaschi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, via Samboseto n. 100, relativo all'esercizio dell'attività di "Cantina vinicola", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico, di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal lavaggio, previo trattamento in depuratore costituito da accumulo, bilanciamento, aerazione, flocculazione e sedimentazione finale;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 7 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo indi canale Giuliotta;
- bacino: Taro;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- volume scaricato: 1000 mc/anno;
- portata media: 0,00025 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 120832 del 21.08.2020, nel parere del Consorzio della Bonifica P.se prot. n. 8003 del 12.12.2019, nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. n. 8108 del 20.11.2020 e nel parere del Comune di Busseto prot 814 del 21/01/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e al Consorzio Bonifica P.se, l'attivazione dello scarico S.
- 2) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013,

con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

- 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche

valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

- 11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot 814 del 21/01/2021 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 21/08/2020 prot. n. PG 120832) e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 45447 del 30/07/2020 e prot 21079 del 24/03/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente SpA, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 34782/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot 8003 del 12/12/19



Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
SUAP
Alla c.a. della Donatella Saiani
PEC - protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

Spett.le
ARPAE SAC
PEC - aopr@cert.arpa.emr.it

Egr. Sig.
Ing. Brianti Andrea
PEC - andrea.brianti@ingpec.eu

OGGETTO: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale DPR59/2013 e s.m.i. presentata dalla Ditta Cantine Bergamaschi srl con sede legale e stabilimento in Loc. Samboseto n. 100 in Comune di Busseto. Parere di competenza

In merito all'istanza di cui all'oggetto, valutati gli elaborati ricevuti, con la presente si comunica quanto segue. La ditta Cantine Bergamaschi srl è in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Consorzio il 31 marzo 2009 "Concessione allo scarico", di cui si allega copia. Pertanto si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, parere favorevole allo scarico e al rilascio del provvedimento AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) in itinere.

Distinti saluti.

Allegato: Concessione prot. 2307 del 31/03/2009

Il Direttore
(Ing. Fabrizio Useri)

CD/ET/LA
[Handwritten initials]

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309
www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344
PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it





2009/12

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Tel. (0521) 381311
Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 14034433

Spett.le
Cantine Bergamaschi s.r.l.
Via Samboseto, 100
43011 Busseto-PR
CF/PI:

Prot. N. 2307 Data: 31 MAR. 2009

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

DITTA CONCESSIONARIA: Cantine Bergamaschi s.r.l.

CANALE: GIULIOTTA (FOSSO)

UBICAZIONE: FOGLIO 39 MAPPALI 13/152/153/193 SAMBOSETO 100 BUSSETO

CONCESSIONE: Scarico delle acque reflue industriali, in acque superficiali, provenienti dall'attività produttiva di proprietà della ditta richiedente.

DURATA: dal 09/03/2009

al 08/03/2028

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:


Euro 58,40 (cinquantotto/40) per il refluo industriale 4200 MC/anno

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque reflue industriali nel Canale Consorziale denominato "Giulietta" tramite il fosso privato classificato come fosso di scolo interpodereale, così come evidenziato sulla planimetria allegata alla domanda. Al canale recettore verranno convogliate le acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva di proprietà della ditta richiedente nella quantità, nel momento di punta, non superiore a LT/sec 0,13 per un quantitativo totale annuo di m³ 4200. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 e successivo D.L. 152/2006.

Art. 14° - La rete scolante del complesso produttivo non dovrà, in nessun caso, essere utilizzata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il caseificio oggetto della presente concessione.

Art. 15° - Si consiglia di dotare lo scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al riflusso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 16° - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere ulteriore strozzatura delle tubazioni di scarico nel caso in cui la portata del refluo scaricato risultasse superiore a quella autorizzata e/o comunque incompatibile con la regimazione idraulica del canale ricettore.

Art. 17° - La ditta concessionaria solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.

Art. 18° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

Art. 19° - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Sig. Usberti Giuseppe (tel. 335/7433144) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

Visto: **IL CAPO UFFICIO**
(Geom. Cesare Balestra)
Cesare Balestra

Visto: **IL DIRETTORE**
(Dott. Amilcare Bodria)
Amilcare Bodria

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Arch. Paolo Conforti)
Paolo Conforti

LA DITTA CONCESSIONARIA
Begoni dmy

AL

prot PG 56057
del 16/04/20



COMUNE DI BUSSETO PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Pec - suap@postacert.comune.busseto.pr.it

Busseto, li 16/04/2020

Pratica SUAP N. 262/2019

prot. 6090

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 - PARMA -
c.a. dott. Francesco Piccio
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 262/2019

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla ditta CANTINE BERGAMASCHI S.r.l. con sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR) - Frazione Samboseto n. 100 - cap 43011.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 2^a classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, tramite la piattaforma Accesso unitario.Lepida in data 25/11/2019, dalla Ditta "CANTINE BERGAMASCHI S.r.l.", **nella persona del sig. Luca Bergamaschi, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento in Frazione Samboseto, n. 100 a Busseto (PR) - cap. 43011**, acquisita al protocollo comunale al n. 15030 in data 26/11/2019 e successive documentazioni integrative volontarie pervenute al protocollo in data 09/12/2019 rispettivamente ai n.15715 - n. 15716 - n. 15749, rubricata come *Pratica SUAP n.262/2019*, stabilimento individuato al Catasto Terreni al foglio 39 mappale 153, in cui si svolge l'attività principale di "Cantina vinicola - Produzione ed imbottigliamento vino" dalla ditta richiedente;

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente all'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTA la valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0017134 di Fidenza del 11/03/2020, acquisita al protocollo comunale in

data 12/03/2020 al n. 3054/2020, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 3 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;


ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento e alle eventuali prescrizioni che verranno disposte a carico della Ditta.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Contini
(doc. firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

prot. PG 110146
del 30/07/20

prot. 45447
del 30/07/20

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Busseto
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0007999/2020 - PRATICA SUAP N. 262/2019 - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI AGLI ENTI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA CANTINEBERGAMASCHI SRL PER L'INSEDIAMENTO IN COMUNE DI BUSSETO, VIA SAMBOSETO, 100 LOC. SAMBOSETO

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto prot. 7999/2020 del 29.07.2020, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Prat SUAP 262/2019, inoltrata dalla ditta "Cantine Bergamaschi srl", con stabilimento in frazione Samboseto 100, Busseto, per attività di cantina vinicola, visto le integrazioni presentate.

Si ricorda che l'AUA è richiesta per quanto riguarda gli scarichi e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

Valutate le integrazioni presentate si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica in cui attesta che l'azienda risulta acusticamente compatibile, visto anche gli esiti della campagna di misure effettuate il giorno 29.04.2020.

Per quanto riguarda la matrice scarichi, in merito alla possibilità di utilizzare un wc chimico, trattandosi di una ditta alimentare, si evidenzia come questa soluzione sia in contrasto con quanto indicato nel Regolamento CE 852/2004, all. 2 - capitolo 1 p. 3 " Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti ."

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
invio tramite posta interna

SUAP
Comune di Busseto

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Pratica SUAP 262/2019 Ditta Cantine Bergamaschi srl con sede legale e stabilimento
in Busseto frazione Samboseto n°100. Relazione tecnica.**

Dall'esamina della documentazione integrativa pervenuta a completamento dell'istanza di modifica di provvedimento AUA ex D.P.R. n. 59/2013 dal titolare della ditta in oggetto descritta ed inerente la richiesta di relazione in merito alla matrice scarichi, di seguito si illustrano le valutazioni per le rispettive matrici.

Matrice rumore

Si prende atto dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Tecnico Competente in Acustica di parte Geom Paolo Groppi, in cui si attesta (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Matrice scarichi idrici

Dall'attività di produzione e imbottigliamento vini deriva la produzione di acque reflue che, prima dello scarico in fosso interpodereale di scolo indi Canale Giulietta, sono trattate in impianto di trattamento costituito da: accumulo, bilanciamento, areazione, flocculazione e sedimentazione finale. L'impianto suddetto ha funzionamento continuo durante tutto l'arco dell'anno e si prende atto della dichiarazione che negli ultimi anni si è avuta una riduzione dei volumi di scarico causati dal calo delle attività produttive.

Fatti salvi i diritti di terzi e le valutazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato, si conferma per lo scarico dall'attività produttiva (in fosso di scolo confine lato Ovest) l'assimilabilità a domestiche delle acque reflue industriali ex dell'art. 101 c.7 del Dlgs 152/06, prescrivendo il rispetto dei limiti della tab. D della DGR 1053/2003.

A riguardo dello scarico in fosso stradale (confine lato Est) derivante dal servizio igienico annesso all'attività produttiva si prende atto delle difficoltà inerenti l'adeguamento strutturale dello stesso e si accoglie favorevolmente la proposta dell'installazione ed utilizzo di wc

chimico per il quale si prescrive la corretta gestione dei reflui raccolti da smaltire come rifiuto e per questo dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali controlli degli Enti preposti i Formulari d'Identificazione Rifiuti (FIR) attestanti l'avvenuto smaltimento.
Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente matrice scarichi: Zuccheri R.
Tecnico referente matrice rumore: Bandini L.

Sinadoc 19/34782 e 20/5212



emiliAmbiente

Prot.n. 8108

Fidenza, 20/11/2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	EG
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Busseto
P.zza G. Verdi, 10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n.262/2019 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ditta "CANTINE BERGAMASCHI srl" – Via Samboseto, 100 Comune di Busseto (PR).
Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

Visti

- La documentazione pervenuta in data 10/02/2020 ns.prot.1103 per il rilascio del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto sita in Busseto in via Samboseto,100;
- La documentazione di integrazione volontaria pervenuta in data 13/02/2020 ns.prot.1214;
- La documentazione integrativa pervenuta in data 29/07/2020 ns. prot.5288;
- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- La Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- La Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- La Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
- La Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

Premesso che:

- trattasi di attività di cantina vinicola con produzione ed imbottigliamento vino;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

- lo stabilimento in oggetto è dotato di depuratore proprio in cui convogliano le acque derivanti dal ciclo tecnologico di produzione. Tale impianto ha come recettore fosso di scolo privato;
- è stato installato un nuovo WC a servizio della ditta in oggetto che da progetto viene convogliato in fossa biologica per poi essere recapitato in fosso di scolo della strada comunale parzialmente intubato;
- la via in oggetto è servita da rete di pubblica fognatura di tipo nero, nel tratto antistante l'attività;
- vista la proposta dell'azienda di dismissione del wc presente nei locali in uso all'azienda stessa;

Pertanto

per quanto di competenza, la scrivente esprime che nulla osta alla dismissione del wc sopra evidenziato. Da tale dismissione consegue anche la dismissione della fossa imhoff ad essa collegato. Dovrà essere data comunicazione in merito con dichiarazione al comune di appartenenza.

Nulla osta nel proseguire l'attività del depuratore così come già precedentemente autorizzato.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Busseto, li 21/01/2021

Prot.n.	/2021
Pratica SUAP N.	262/2019

Trasmissione via Pec

prot 814

Spett. **ARPAE Emilia Romagna**
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 - PARMA -
c.a. dott. Francesco Piccio
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 262/2019

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla ditta CANTINE BERGAMASCHI S.r.l. con sede legale e stabilimento in Frazione Samboseto n. 100 a Busseto (PR) - cap 43011.

Rilascio Parere Tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, tramite la piattaforma Accesso unitario Lepida in data 25/11/2019, per il tramite dell'Ing. Brianti Andrea con studio a Fontanellato (PR), in qualità di tecnico delegato, dalla ditta **CANTINE BERGAMASCHI S.r.l.**, **nella persona del sig. Luca Bergamaschi, in qualità di Legale Rappresentante**, con sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Busseto, Frazione Samboseto n. 100 - cap 43011, acquisita al protocollo comunale al n. 15030 in data 26/11/2019 e successive documentazioni integrative volontarie pervenute al protocollo in data 09/12/2019 rispettivamente ai n.15715 - n. 15716 - n.15749, rubricata come *Pratica SUAP n.262/2019*, in cui si svolge l'attività principale di "*Cantina vinicola - Produzione ed imbottigliamento vino*" dalla ditta richiedente;

VISTA la documentazione integrativa assunta al protocollo comunale rispettivamente in data 14/01/2020 al n. 415 e al n. 417, in data 30/01/2020 al n. 1169, in data 10/02/2020 al n. 1604, in data 09/07/2020 al n. 7202;

VISTA la richiesta di emissione di parere da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 19069/2020 in data 06/02/2020, assunta al protocollo comunale in data 06/02/2020 al n.1488, e successiva richiesta di emissione pareri definitivi con nota di Prot. N.ro 108640/2020 in data 28/07/2020, assunta al protocollo comunale in data 28/07/2020 al n. 7968, a seguito ricevimento documentazione integrativa richiesta nell'ambito del procedimento;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31/2019 del 22/05/2019 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n.267/2000 di competenza dell'Area 4 (Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico) all'Arch. Roberta Minardi;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale *scarichi di acque reflue*:

- della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al protocollo comunale in data 09/07/2020 al n. 7202;
- della lettera del Consorzio di Bonifica Parmense in data 12/12/2019 Prot.n. 8003, assunta al protocollo comunale in data 12/12/2019 al n. 15980 (in allegato alla presente), con la quale esprime parere Favorevole allo scarico in quanto in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Consorzio il 31/03/2009 "Concessione allo scarico", parere confermato con successiva nota in data 19/03/2020 prot.n. 2111 assunta al protocollo in data 19/03/2020 al n. 3287 (in allegato alla presente), e riconfermato con nota in data 04/08/2020 prot.n. 5515 assunta al protocollo in data 04/08/2020 al n. 8314 (in allegato alla presente);
- della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 20/11/2020 prot. n. 8108, acquisita al protocollo comunale in data 20/11/2020 al n. 13335 (in allegato alla presente), con cui esprime parere Favorevole alle seguenti condizioni:
 - alla dismissione del WC presente nei locali in uso alla ditta in oggetto le cui acque reflue vengono convogliate in fossa biologica, per poi essere recapitate in fosso di scolo della strada comunale parzialmente intubato. Da tale dismissione consegue anche la dismissione della fossa Imhoff ad essa collegato e dovrà essere data comunicazione in merito con dichiarazione scritta al Comune di Busseto
 - nulla osta nel proseguire l'attività del depuratore così come precedentemente autorizzato;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0045447 di Fidenza del 30/07/2020, acquisita al protocollo comunale in data 30/07/2020 al n. 8034 (in allegato al presente)

- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 120832/2020 del 21/08/2020, acquisita al protocollo comunale in data 27/08/2020 al n. 9132 (in allegato al presente), con la quale dichiara quanto segue:
 - conferma per lo scarico dall'attività produttiva (in fosso di scolo confine lato Ovest) l'assimilabilità a domestiche delle acque reflue industriali ex dell'art'art. 101 c.7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., prescrivendo il rispetto dei limiti della Tab. D della DGR 1053/2003;
 - per lo scarico in fosso stradale (confine lato Est), derivante dal servizio igienico annesso all'attività produttiva si prende atto delle difficoltà inerenti l'adeguamento strutturale dello stesso e si accoglie favorevolmente la proposta dell'installazione ed utilizzo di wc chimico per il quale si prescrive la corretta gestione dei reflui raccolti da smaltire come rifiuto e per questo dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali controlli degli Enti preposti i Formulari d'Identificazione Rifiuti (FIR) attestanti l'avvenuto smaltimento.

b) relativamente alla matrice ambientale rumore:

- valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al protocollo comunale in data 09/07/2020 al n. 7202, si prende atto dell'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., a firma del tecnico incaricato competente in acustica ambientale geom. Paolo Groppi di Basilicogioiano (PR), in cui attesta che l'azienda risulta acusticamente compatibile visto anche gli esiti della campagna di misure effettuate il giorno 29/04/2020;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0045447 di Fidenza del 30/07/2020, acquisita al protocollo comunale in data 30/07/2020 al n. 8034 (in allegato al presente), con cui prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica incaricato dalla ditta;
- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 120832/2020 del 21/08/2020, acquisita al protocollo comunale in data 27/08/2020 al n. 9132 (in allegato al presente), con cui prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica incaricato dalla ditta, e dichiara che nessun parere è dovuto in merito;

c) relativamente alla matrice ambientale emissioni in atmosfera:

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0017134 di Fidenza del 11/03/2020, acquisita al protocollo comunale in data 12/03/2020 al n. 3054/2020 (in allegato al presente), classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 3 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994.*

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici, impatto acustico, emissioni in atmosfera.

Rilevato che, trattandosi di Industria Insalubre di 2^a classe è stato acquisito il parere del Sindaco, ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (RD 27/07/1934, n. 1265), con nota in data 16/04/2020 di prot.n. 4090, già trasmesso ad ARPAE-SAC di Parma in pari data.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** in merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale indicata in premessa, presentata dalla ditta CANTINE BERGAMASCHI S.r.l. e relativa all'attività principale

di "Cantina vinicola – Produzione ed imbottigliamento vino" con sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Busseto, Frazione Samboseto n. 100 – cap 43011, con le seguenti precisazioni:

- relativamente alla matrice "scarichi idrici", per quanto di competenza il parere favorevole è subordinato al rispetto delle prescrizioni di Arpae-Distretto di Fidenza di cui alla nota in data N.ro PGPR 120832/2020 del 21/08/2020, e di emiliAmbiente S.p.A. di cui alla nota in data 20/11/2020 prot. n. 8108, ferme restando le valutazioni conclusive di competenza di Arpae-Sac, in merito al parere espresso dall'AZIENDA USL DI PARMA - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Fidenza / Valli Taro e Ceno sulla proposta di utilizzo di un W.C. chimico.


Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 21/01/2021

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot PG 66765
del 25/03/21

prot. 21079
del 24/03/21

Comune di Busseto
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002873/2021 - SUAP 262/2019 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e S.M.I. Ditta Cantine Bergamaschi SRL per l'insediamento in Comune di Busseto, via Samboseto, 100 Loc. Samboseto - Richiesta pareri definitivi

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto prot. 2664/2021 del 03.03.2021, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Prot SUAP 262/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni dalla ditta "Cantine Bergamaschi srl", per lo stabilimento posto in frazione Samboseto 100, Busseto.

Valutata la documentazione trasmessa, in merito alla soluzione prospettata dalla ditta, relativamente allo smaltimento dei reflui del bagno del personale addetto, sentito il SIAN, si ritiene di accettare quanto proposto.

Visto quanto sopra riportato, richiamate le precedenti note nostro prot 17134 del 11.03.2020 e prot 45447 del 30.07.2020, osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.